



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 126 del 22 maggio 2014

OGGETTO: Ricorso al TAR Piemonte proposto dallo Studio Legale Paneri-Conferimento incarico agli Avvocati Claudio Spinolo e Roberto Calcagni dell'Avvocatura Comunale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 maggio – ore 12.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria in qualità di Segretario verbalizzante;

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organismo straordinario di

liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;

- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organismo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione, ivi richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell'Ente (punto a) e, conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa (punto c);

CONSIDERATO che, in data 18.03.2014, è stato notificato il ricorso avanti il T.A.R. Piemonte (protocollato al n. 16746 del Registro Protocollo del Comune di Alessandria) proposto dagli Eredi del De cuius Avv. Franco Paneri (Sig.ra Elisabetta Cavalli, Sig. Marco Paneri e Sig.ra Mariangela Paneri), contro la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Città di Alessandria e contro il Comune di Alessandria, per:

- l'annullamento della deliberazione del 15 novembre 2013 n. 275 avente ad oggetto "Istanza prot. gen. n. 65172 del 31/10/2012 (reg. int. OSL n. 574). Studio Legale Paneri. Non ammissione alla massa passiva" con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha deliberato "**di non ammettere per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'ente per l'importo di € 33.589,74**";
- l'accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento di euro 33.589,74, oltre interessi per la causale come meglio indicata in narrativa e la conseguente condanna della Commissione Straordinario di Liquidazione all'iscrizione del detto credito nella massa passiva della liquidazione, ovvero la condanna del Comune di Alessandria al pagamento del credito de quo nell'ipotesi in cui sia accertata la legittimità dell'esclusione del credito de quo dalla detta massa passiva";

CONSIDERATO che la predetta somma pari ad € 33.589,74 non è stata ammessa al passivo da questa Commissione sulla base dell'attestazione rilasciata, in data 5/7/2013 dal Direttore della Direzione Servizi Gare, Contratti e Centrale Unica degli



Acquisti della Città di Alessandria in quanto la suindicata somma si riferisce a somme che non risultano ordinate:

PRECISATO che, nella suddetta deliberazione questa Commissione ha inoltre precisato che, per le prestazioni suddette, non sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00 s.m.i. e che, in questi casi, il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente con il Soggetto che ha autonomamente ordinato la prestazione;

DATO ATTO CHE la Deliberazione n. 275 del 15/11/2013 è stata comunicata all'istante in data 13/01/2014 (nota n. 2376 inviata a mezzo posta racc. A.R.) e anticipata dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento (nota prot. gen. 55763 inviata a mezzo fax in data 25/10/2013 cui non sono seguite osservazioni);

RAVVISATA la necessità di tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale sulla base delle motivazioni già esposte nella suddetta Deliberazione n. 275/2013;

CONSIDERATO che, con deliberazione G.C. n. 231 del 16.07.2008, è stata costituita l'Avvocatura Comunale e che la stessa è preposta alla gestione del contenzioso esclusivamente ed in piena autonomia a difesa del Comune di Alessandria;

CONSIDERATO che – come statuito dal Cons. di Stato con sentenza n. 3339 del 6/6/2011 – la Commissione Straordinaria di Liquidazione è da considerarsi organo straordinario del Comune;

RITENUTO opportuno che questa Commissione si costituisca in giudizio avanti il Tar Piemonte, affidando la difesa della Commissione medesima alla Avvocatura Comunale (dal momento che non è dato rinvenire un conflitto di interessi tra Amministrazione e Commissione) e, precisamente, nella persona degli Avv. Claudio Spinolo e Roberto Calcagni;

DATO ATTO che le formalità di assistenza e difesa giudiziale verranno espletate nel predetto procedimento dai suddetti Avvocati, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniela Sannazzaro, in Torino, Corso Re Umberto I n. 6;



Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) **DI RESISTERE** in nome e per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Alessandria nel procedimento instaurato avanti il TAR Piemonte dagli Eredi del De cuius Avv. Franco Paneri (Sig.ra Elisabetta Cavalli, Sig. Marco Paneri e Sig.ra Mariangela Paneri);
- 2) **DI CONFERIRE** agli **Avv. Claudio Spinolo e Roberto Calcagni**, in forza all'Avvocatura Comunale, l'incarico di cui al punto precedente, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniela Sannazzaro, sito in Torino, Corso Re Umberto I n. 6 e munendo gli stessi di ogni facoltà inerente il patrocinio, chiamata di terzi ed eventuale sostituzione;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione sottoscriverà apposita procura speciale alle liti;
- 2) **DI PORRE** le derivanti spese legali a carico della gestione liquidatoria, proponendo che le stesse siano anticipate dal Comune, gestione corrente, e successivamente ammesse a rimborso previa valutazione di congruità dell'Avvocatura Comunale.

La presente deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris
f.to dott. Angelo Lo Destro

Il Segretario verbalizzante: f.to Dr.ssa Letizia Biondo

